



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF118

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 7

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>OGGETTO</b>       | <b>NUOVI SEMPLIFICATI E PRINCIPIO DI CASSA - MOMENTO RILEVANTE</b> |
| <b>RIFERIMENTI</b>   | ART. 66, TUIR, C.M. 11/E/2017                                      |
| <b>CIRCOLARE DEL</b> | <b>03/07/2017</b>  |

***Sintesi:** Il nuovo regime semplificato, applicabile per le imprese minori dal 2017, prevede l'utilizzo del criterio di cassa in capo ad alcuni componenti del reddito di cui al "nuovo" art. 66 del Tuir*

*Continua ad applicarsi il criterio di competenza per altri componenti del reddito.*

*Ne segue che, per i componenti del reddito che seguono il criterio di cassa, nel momento in cui si evidenzia la movimentazione finanziaria sorge anche il momento fiscalmente rilevante per la tassazione dei ricavi/proventi o per la deduzione dei costi.*

*In relazione al incassi/pagamenti intervenute in prossimità del passaggio d'anno, occorre individuare costi e ricavi al periodo d'imposta corretto in relazione al momento del pagamento/incasso.*

*Nel proseguo si riepilogano i principi generali di imputazione dell'evento finanziario in relazione alla adozione di strumenti di pagamento diversi dal contante: assegni, bonifici, carte di credito o di debito, alla luce della prassi dell'Agenzia Entrate diramata relativamente ai professionisti.*

*Quanto segue è applicabile anche a tutti i contribuenti, imprese o professionisti, in regime agevolato (regime forfettario o regime dei minimi), anch'essi interessati dal criterio di cassa.*

## ASPETTI GENERALI

Il nuovo regime semplificato, relativo alle imprese minori, si caratterizza per la novità principale costituita dall'applicazione del criterio di cassa.



### Art. 66 del Tuir

*"1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività d'impresa. La differenza e' aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101."*



**DECORRENZA:** Il nuovo regime trova applicazione a partire dal **01/01/2017**.

Dalle disposizioni appena più sopra indicate emerge quanto segue:

- ➔ Il reddito viene determinato attraverso la differenza tra i ricavi "percepiti" e le spese "sostenute" nel periodo d'imposta;
- ➔ Il riferimento ai ricavi "percepiti" e, specularmente, alle spese "sostenute", viene inteso dall'agenzia delle entrate come una formulazione dalla quale si desume l'applicazione del criterio di cassa (C.M. n. 11/2017, par. 3.1).



**Attenzione:** il criterio di cassa non è applicabile per tutti i componenti del reddito, ma solo per quelli indicati nella norma.

### CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

## COMPONENTI POSITIVI TASSATI PER CASSA

Si riporta di seguito una tabella esplicativa.

| Elementi positivi tassati per cassa per espressa previsione normativa |          |              |   |
|---|----------|--------------|---|
|   | Ricavi   | Art. 85 Tuir | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incassi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;</li> <li>▪ Incassi derivanti dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;</li> <li>▪ Incassi derivanti dalla cessione di azioni, titoli o quote di partecipazione di società di capitali e di strumenti finanziari simili alle azioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie al di fuori del regime PEX, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;</li> <li>▪ Incassi derivanti dalla cessione di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;</li> <li>▪ Incassi derivanti da indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni del magazzino;</li> <li>▪ Incassi derivanti da contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto e derivanti da contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.</li> </ul> |
|   | Proventi | Art. 89      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incassi derivanti da dividendi e interessi.</li> </ul>   |

La citata **CM n. 11/E/2017** conferma con chiarezza che:



*“ [...] i ricavi indicati all'articolo 85 del TUIR e gli altri proventi indicati nell'articolo 89 dello stesso testo unico concorrono alla formazione del reddito d'impresa all'atto dell'effettiva percezione ovvero, in altre parole, secondo il criterio di cassa.”*

I **fitti attivi derivanti dalla locazione di beni strumentali per natura** non sono menzionati tra i redditi **tassati per competenza**, in deroga al criterio di **cassa**.



**Attenzione** L'agenzia delle entrate ha precisato che le sopravvenienze attive concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa se sono derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa.

Le **sopravvenienze attive** (art. 88, Tuir) **sono tassate per cassa o per competenza** a seconda del criterio applicato al costo dedotto a monte.

Gli **altri componenti positivi** come:

- i **fitti attivi relativi agli immobili patrimonio** (art. 90 c. 1 e 2, Tuir)
- le **plusvalenze** (art. 86, Tuir)
- l'**autoconsumo** o l'assegnazione di beni ai soci e la destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio d'impresa (art. 57, Tuir)
- i **redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali** oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 del TUIR (art. 56, c. 5 Tuir)

sono tassati per competenza.

### COMPONENTI NEGATIVI DEDOTTI PER CASSA

Relativamente ai componenti negativi la norma indica quelli deducibili per competenza ed in particolare:

| Elementi negativi dedotti per competenza per espressa previsione normativa |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
| ▪  | Minusvalenze                               | Art. 101                     |  |
| ▪  | Sopravvenienze passive                     |                              |  |
| ▪  | Perdite su crediti                         |                              |  |
| ▪  | Perdite di beni strumentali                |                              |  |
| ▪  | Ammortamenti                               | Artt. 64, comma 2, 102 e 103 | Occorre comunque tenere il registro dei beni ammortizzabili. |
| ▪  | T.F.M.                                     | Art. 105, tuir               |  |
| ▪  | Spese per prestazioni di lavoro dipendente | Art. 95, tuir                | C.M. n. 11/E/2017  |
| ▪  | Oneri di utilità sociale                   | Art. 100, tuir               |  |
| ▪  | Oneri pluriennali                          | Art. 108, tuir               |  |

Sono pertanto **deducibili per cassa i seguenti componenti negativi**:

- acquisto di materie, merci, ecc.
- locazioni passive
- compensi professionali
- tasse e imposte indirette
- utenze
- spese di pubblicità
- manutenzioni e riparazioni

ecc.

### RIMANENZE FINALI

Posto che gli acquisti di merci, materie prime, sussidiarie e di consumo sono deducibili per cassa, **fuoriescono dal reddito dei semplificati le rimanenze**. Sono comunque deducibili nel periodo d'imposta 2017 le rimanenze finali del 2016.

### MANUTENZIONI

**L'applicazione del criterio di cassa non esclude l'applicazione** del plafond del 5% (calcolato sul costo dei cespiti risultanti dal registro dei beni ammortizzabili all'1/1) ed il successivo rinvio per 5 quote costanti dell'eccedenza rispetto al costo di esercizio sostenuto (per cassa), ai sensi **dell'art. 102, comma 6 del tuir** (CM 11/2017, par. 3.2.2.).

### SOPRAVVENIENZE PASSIVE

**Secondo l'agenzia delle entrate**, relativamente alle sopravvenienze passive, occorre applicare alternativamente il criterio di cassa per quelle derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa. (CM 11/2017).

## IL MOMENTO FISCALMENTE RILEVANTE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Un importante chiarimento relativo all'applicazione del criterio di cassa è contenuto nella CM 11/2017.

Secondo la circolare, sostanzialmente, occorre considerare le precedenti precisazioni riguardanti i liberi professionisti che, per effetto del disposto normativo contenuto nell'art. 54 del tuir, applicano notoriamente il criterio di cassa.

Si riportano di seguito i documenti di prassi in argomento:

| Strumento di pagamento      | Documento di prassi                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Assegni bancari o circolari | RM 138/E del 2009<br>CM 38/E del 2010 |
| Bonifici                    | CM 38/E del 2010                      |
| Carta di credito/debito     | RM 77/E del 2007                      |

## REGOLA GENERALE

Una regola generale relativa al criterio di cassa emerge dalla R.m. n. 138/E/2009, di seguito riportata:



***“ il momento in cui il titolo di credito (e quindi le somme in esso rappresentate) entra nella disponibilità del professionista si verifica all'atto della materiale consegna del titolo dall'emittente al ricevente, mentre non può essere attribuita alcuna rilevanza alla circostanza che il versamento sul conto corrente del creditore intervenga in un momento successivo (e in un diverso periodo d'imposta).”***



**Attenzione** Il momento in cui rileva fiscalmente il compenso per il professionista (e analogamente rileva il ricavo per l'impresa semplificata), è quello in cui le somme entrano nella disponibilità del contribuente.

Cosa comporta codesta interpretazione? Si veda l'esempio di seguito riportato, tenendo conto che all'incasso della somma di denaro segue il versamento sul conto corrente bancario.

### Esempio1

L'imprenditore Rossi effettua le seguenti operazioni:  
20 novembre : consegna le merci relativamente ad una vendita;  
20 novembre: emette fattura;  
29 dicembre: riscuote l'importo in contanti;  
2 gennaio: versa le somme sul conto corrente bancario.  
Il ricavo entra nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in chiusura.



**Attenzione** L'imprenditore che incassa una somma di denaro a titolo di ricavo deve tassare l'operazione nel momento anteriore in cui si concretizza il passaggio della disponibilità della somma stessa. Non rileva cioè il momento successivo del versamento sul conto corrente bancario. Ciò comporta la tassazione del ricavo con un anno di anticipo rispetto al momento in cui il pagamento è tracciabile, qualora tra l'incasso della somma ed il versamento si ponga il 31/12. Dobbiamo considerare che le disposizioni antiriciclaggio consentono l'effettuazione di dette operazioni solo per importi non superiori a 2.999 euro. Occorre rimarcare che l'uso del denaro contante limita a sua volta la tracciabilità dei movimenti finanziari e rende più difficile l'assolvimento dell'onere della prova.

### L'USO DEGLI ASSEGNI

L'agenzia delle entrate si è espressa relativamente all'uso degli assegni bancari e degli assegni circolari (RM 138/2009).

In sostanza occorre tener conto che **gli assegni bancari e gli assegni circolari**:

- sono regolamentati attraverso il R.D. n. 176/1933
- sono titoli di credito
- l'assegno bancario contiene l'ordine incondizionato e irrevocabile impartito dal traente alla propria banca, di pagare la somma indicata nel documento al beneficiario del titolo
- l'assegno circolare si sostanzia, sotto l'aspetto della denominazione cambiaria, nella promessa di pagamento con cui la banca s'impegna ad estinguere il debito indicato nel documento stesso
- l'emissione dell'assegno circolare è preceduta dal deposito delle somme necessarie per effettuare il pagamento, da parte del richiedente
- l'assegno circolare, posto l'intervento diretto della banca nell'ambito del pagamento e considerato ancora il previo versamento delle somme necessarie, costituisce uno strumento che offre un maggior grado di garanzia rispetto all'assegno bancario, caratterizzato per l'incerta sussistenza dei fondi sul conto corrente del traente, necessari a soddisfare il pagamento.

**Momento rilevante:** si è già anticipato che il momento che cristallizza l'incasso, nel caso dell'utilizzo degli assegni, è rappresentato

- dal momento della **consegna del documento e più precisamente dal momento in cui il titolo di credito "entra nella disponibilità" del contribuente.**

Viene espressamente precisato dall'agenzia delle entrate che **non assume rilevanza**:

- ⇒ **il versamento sul conto corrente.**

### L'ASSEGNO POST-DATATO

L'assegno post-datato costituisce, spiace dirlo, uno strumento di pagamento improprio, ma diffuso nella pratica commerciale.

Si ricorda che l'assegno post-datato consiste in un titolo di credito che svolge funzioni proprie della cambiale, sfuggendo alla connessa imposta di bollo (cass., n. 5069/2010).

Mancano specifici chiarimenti provenienti dall'amministrazione finanziaria, in merito al momento fiscalmente rilevante, correlato con l'uso dell'assegno post-datato.

Sotto l'aspetto pratico possiamo considerare che:

- nel caso in cui dovesse emergere la post-datazione si deve ritenere sempre valida la data effettiva di consegna dell'assegno, come se fosse un assegno regolare.

**ATTENZIONE:** un orientamento della Cassazione ritiene che l'assegno postdatato debba considerarsi venuto ad esistenza come l'assegno regolarmente datato, cioè nel momento del distacco dalla sfera giuridica del traente nel passaggio nella disponibilità del prestatore (Cass., nn. 5069/2010, 13259/2006, 2160/2006).

Tale interpretazione comporterebbe, sotto l'aspetto fiscale, l'anticipo della tassazione del connesso ricavo alla data della consegna dell'assegno postdatato, anteriore rispetto alla data indicata sul titolo di credito e anteriore, ancora, rispetto alla data di presentazione all'incasso.

**N.B.:** nel caso in cui il pagamento viene portato a buon fine nel momento indicato nell'assegno diventa molto remota l'ipotesi della contestazione della data indicata sull'assegno come data di pagamento.

### L'USO DEL BONIFICO BANCARIO

Nella **CM n. 38 del 23 giugno 2010**, relativamente alla riscossione dei compensi da parte del libero professionista, l'agenzia delle entrate ha precisato che:



*“... si ritiene che ai fini della determinazione del reddito di lavoro **autonomo** il momento in cui il professionista consegue la effettiva disponibilità delle somme, debba essere individuato in quello in cui questi riceve l'accredito sul proprio conto corrente.”*

Per effetto del principio di cassa la **data di accredito sul conto corrente** indica:

- ➔ la cosiddetta “data disponibile”, ovvero **il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata;**
- ➔ non rilevando, pertanto:
  - la valuta (giorno da quale decorre il computo degli interessi)
  - la data di emissione del bonifico da parte del debitore
  - la data in cui la banca informa il contribuente dell'avvenuto accredito.

#### Esempio2

L'imprenditore Rossi effettua le seguenti operazioni:

- 20 novembre : consegna le merci relativamente ad una vendita;
- 20 novembre: emette fattura;
- 27 dicembre: il cliente ordina alla propria banca l'effettuazione del bonifico;
- 29 dicembre: rileva l'accredito del bonifico sul conto corrente bancario;
- 2 gennaio: riceve la comunicazione della banca dell'avvenuto accredito del bonifico.

Il ricavo entra nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in chiusura.

### L'USO DELLA CARTA DI CREDITO/DEBITO

La RM n. 77/2007 ha preso in considerazione il caso dell'applicazione del criterio di cassa qualora il contribuente utilizzi una carta di credito on-line.

L'operazione si configura ancora una volta alla stregua di un servizio di tesoreria offerto da una banca o da un altro ente creditizio e non costituisce un'operazione di finanziamento.

### INQUADRAMENTO CIVILISTICO DELL'OPERAZIONE

L'operazione trova fondamento nella cd. “**delegazione passiva**” di pagamento.

Si riporta di seguito l'**art. 1269 c.c.**:



*“Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.*

*Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.”*

**Nota:** in estrema sintesi, nel caso di specie, il delegante ordina al delegato di assumere ed estinguere il debito nei confronti del delegatario.

In particolare l'operazione si snoda come segue:





**Momento rilevante:** secondo l'agenzia delle entrate:

- **è rappresentato dal momento** stesso in cui il contribuente manifesta la volontà di sostenere l'onere
- tale momento corrisponde con il momento **in cui il contribuente impartisce alla banca l'ordine di pagamento.**

#### ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO

Può accadere che, per carenza di liquidità, un'impresa in contabilità semplificata riscuota un credito attraverso una cessione di beni (o una prestazione di servizi).

Relativamente ad un libero professionista, la cassazione (sent. n. 20591/2005) ha precisato che nel caso della riscossione di un credito mediante il passaggio di proprietà di un immobile, il momento dell'incasso coincide con la data del rogito.